

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti dicembre duemilaventitre, in Roma, in via Angelo Brofferio n.3, alle ore undici,

avanti a me Antonio Caruso, notaio in Roma, con studio in via Angelo Brofferio, n. 3, iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

si è riunito

il consiglio direttivo di "ASSOCIAZIONE SERVIZIO PUBBLICO", con sede in Roma, via Viriginio Orsini n. 27, codice fiscale 168834210066, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) modifica della denominazione e approvazione del nuovo statuto dell'associazione;
- 2) nomina dei componenti il nuovo consiglio direttivo.

E' presente

- Santoro Michele, nato a Salerno il 2 luglio 1951, con domicilio in Roma, via Domenico Cirillo n. 15, codice fiscale SNT MHL 51L02 H703 D.

Detto costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara esatti i dati innanzi riportati e mi chiede di redigere il presente verbale del consiglio direttivo. Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6ei e della prima disposizione transitoria del vigente statuto dell'associazione, il qui costituito Santoro Michele, il quale, rilevato che il consiglio è stato convocato in questo giorno, a quest'ora e in questo luogo nelle forme di legge e di statuto, constata:

a) la presenza, in proprio e per deleghe conservate agli atti dell'associazione, di 17 (diciassette) dei componenti il consiglio direttivo, su un totale di 18 (diciotto), e precisamente di:

- se stesso Santoro Michele
- Rea Tiziano, nato a Roma il 18 giugno 1993;
- Faienza Assunta, nata ad Atesa (CH) il 30 giugno 1982,
- Vitale Giuseppe, nato a Pescasseroli (AQ) il 15 settembre 1964;
- Baratta Roberto, nato a Roma il 4 aprile 1949;
- Senesi Vauro, nato a Pistoia il 24 marzo 1955;
- Santoro Michele, nato a Salerno il 2 luglio 1951;
- Ognibene Daniele, nato a Velletri (RM) il 5 luglio 1981;
- Pala Emanuela, nata a Sassari il 26 giugno 1987;
- Romaniello Cristian, nato a Nuovi ligure (Alessandria) il 21 giugno 1988;

componenti presenti per delega

- Ruotolo Guido, nato a Napoli il 9 luglio 1955, in persona di Senesi Vauro;
- Fiore Andrea, nato a Roma il 30 settembre 1970, in persona

di Pala Emnuela;

- Aquino Rosamaria, nata a Cosenza l'8 agosto 1980, in persona di Romaniello Cristian;

- Di Cesare Donatella, nata a Roma il 29 aprile 1956, in persona di Vitale Giuseppe

- Gioffrè Santo, nato a Seminara (RC) il 13 maggio 1954, in persona di Rea Tiziano;

- Forzati Francesco, nato a Napoli il 6 maggio 1969, in persona di Baratta Roberto;

- Dragoni Giovanni, nato a Fusignano (RA) il 26 ottobre 1957, in persona di Ognibene Daniele;

De Toni Alessandro Rolando, nato ad Olbia (SS) il 30 agosto 1945, in persona di Faienza Assunta;

il tutto così come risulta dal foglio delle presenze che si trova conservato agli atti dell'associazione.

dichiara

conseguentemente l'adunanza validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e apre la discussione sull'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, lo stesso espone le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo testo di statuto dell'associazione del quale illustra gli aspetti più significativi. Sul secondo punto all'ordine del giorno, lo stesso, tenuto conto di quanto testè illustrato, invita gli intervenuti a nominare un nuovo consiglio direttivo.

Chiusa la discussione, il presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

""Il consiglio direttivo, udite e approvate le relazioni degli intervenuti,

delibera

I) di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione che risulta pertanto del seguente tenore:

STATUTO DI ""PACE TERRA DIGNITÀ""

TITOLO I - Denominazione, scopo e sede dell'associazione

Articolo 1 - Denominazione e sede - Ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana e degli articoli 36 e seguenti del codice civile, è costituita l'associazione denominata "PACE TERRA DIGNITA".

La sede è in Roma, in via Ruggero Fiore n.8.

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione si articola in comunità territoriali e collettivi di luoghi di lavoro e di studio che svolgono le loro attività in conformità al presente statuto.

L'associazione può partecipare alla vita politica appoggiando liste o candidati favorevoli a realizzare i suoi principi, attraverso la presentazione di liste proprie, in alleanza o in via congiunta con altre formazioni politiche.

Il simbolo e il nome sono di titolarità dell'associazione e potranno essere utilizzati dalle comunità territoriali e dai collettivi, anche abbinandoli a simboli e nomi di altre as-

sociazioni, partiti e movimenti su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Scopo e natura dell'associazione - Scopo fondante dell'associazione è la Pace, a partire dal ripudio della guerra già sancito dal diritto internazionale vigente e dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana.

L'associazione agisce per far sì che l'Europa si faccia promotrice e artefice della Pace nel mondo. Per Europa si intende la Comunità umana facente parte dell'Unione Europea con i suoi istituti e organi, comprese tutte le forme associate delle cittadine e cittadini e di ogni persona che abitano ed esercitano diritti e doveri in ambito europeo, nonché dell'Europa geografica fino agli Urali compresa l'area mediterranea dalla Turchia al Medio Oriente e Gibilterra.

L'associazione intende la Pace come realizzazione della giustizia, della salvaguardia della Terra e del perseguimento della piena Dignità di tutte le creature. A tal fine la tecnica deve esser governata dall'intelligenza umana e l'economia deve rispondere al primato della politica e del diritto. L'associazione difende i beni comuni e intende la politica come bene comune, antidoto all'inimicizia e alla costruzione del nemico per la costruzione di un ordine di pace e cooperazione tra tutte le nazioni.

La via per la Pace è oggi rappresentata dal progressivo disarmo, a cominciare dalle armi nucleari e da tutte le armi di distruzioni di massa, comprese quelle spaziali o informatiche. Occorre un controllo pubblico della fabbricazione e commercio delle armi con un progressivo svuotamento degli arsenali militari.

L'associazione promuove la scelta universale della non violenza attiva.

L'associazione si batte per la più completa libertà di espressione e per il pluralismo, per l'attuazione della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, per l'emancipazione globale della persona umana e la piena parità tra i generi.

L'associazione facilita la partecipazione di tutti gli aderenti anche attraverso la promozione di attività formative.

L'associazione - aperta e popolare - accoglie chiunque agisca per favorire la diffusione dei suoi principi e bandisce le parole e i comportamenti lesivi della dignità delle persone così come descritta dall'articolo 2 della Costituzione

L'associazione promuove attività di ricerca e iniziative culturali, formative, ricreative, convegni e seminari in alternativa al pensiero unico e al liberismo. Svolge attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni, libri, prodotti multimediali e trasmissioni televisive.

L'associazione privilegia il metodo della condivisione nell'assunzione delle decisioni. È fondata sul confronto democratico, riconoscendo a tutti gli iscritti e le iscritte un

effettivo ruolo di partecipazione, nel rispetto delle minoranze e garantendo le pari opportunità tra generi.

L'associazione adotta forme organizzative in evoluzione, modificando, ove necessario, i principi statutari nel corso della sua crescita.

TITOLO II - Diritti e doveri degli associati

Articolo 3 - Soggetti dell'associazione. Diritti e doveri degli associati e modalità di adesione - Possono iscriversi all'associazione tutti coloro che:

- a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) condividano i principi, valori e finalità dell'associazione accettando le norme del presente statuto;
- c) abbiano effettuato una richiesta esplicita di adesione seguita dal versamento della quota di iscrizione fissata annualmente dal comitato dei garanti.

L'iscrizione - libera e volontaria - comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell'associazione, l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed esecutivi. Ogni iscritto è obbligato a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati.

Gli associati, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, possono partecipare liberamente a tutte le attività dell'associazione (come riunioni, seminari di approfondimento tematico, eventi pubblici e iniziative on-line), esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo per le cariche interne all'associazione, essere designati o nominati a queste cariche secondo le norme dello statuto e le relative disposizioni regolamentari attuative.

La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta anche attraverso il sito web dell'associazione, e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'iscrizione. Per coloro che hanno difficoltà a versare per intero la quota associativa, come studenti, disoccupati, precari, pensionati a basso reddito, l'iscrizione sarà considerata valida anche con una libera e minima offerta all'associazione;

Le modalità e le procedure per l'iscrizione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate dall'apposito regolamento. L'iscrizione ha valore annuale ed è individuale.

L'associato accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale dell'associazione.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla comunità territoriale o al collettivo di appartenenza e per conoscenza al consiglio direttivo;
- b) mancato versamento della quota di iscrizione annuale, nel qual caso sarà valutata la decadenza dell'associato;

c) espulsione a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi interni o qualora l'iscritto svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione o qualora l'associato arrechi gravi danni, anche morali, all'associazione.

La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalità presenti in questo statuto e come impegno a rispettarlo.

Il numero delle associate e degli associati è illimitato.

La qualifica di associati non è trasmissibile. Non possono essere iscritti e non possono essere candidabili nelle liste dell'associazione né partecipare alle assemblee elettive coloro contro cui sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna per corruzione o concussione o nei cui confronti siano state disposte pene, misure di sicurezza o misure cautelari per illeciti di stampo mafioso.

La perdita della qualità di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Articolo 4 - Organi associativi - Sono organi dell'associazione:

l'assemblea degli associati;

il presidente;

il consiglio direttivo;

il comitato esecutivo;

il comitato dei garanti;

il tesoriere;

Articolo 5 - Assemblea degli associati - 1. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea prende le sue decisioni o in forma plenaria o riunendo i delegati nominati appositamente dalle comunità territoriali regionali.

Il comitato dei garanti definisce il numero di delegati spettanti ad ogni struttura regionale in proporzione agli iscritti.

Dell'assemblea fanno parte di diritto i membri del consiglio direttivo e del comitato dei garanti.

L'assemblea può deliberare in presenza o in collegamento con la metà più uno dei membri dell'associazione o attraverso i delegati indicati dalle comunità territoriali.

I delegati e l'assemblea possono riunirsi anche tramite una piattaforma che consenta l'interazione e la possibilità di votare individualmente.

L'assemblea elegge il presidente e il consiglio direttivo; decide gli indirizzi politici ed è convocata in via ordinaria ogni anno dal presidente.

Tutte le cariche associative hanno di norma una durata di tre

(3) anni ma possono essere revocate dall'assemblea.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo oppure di un terzo della totalità dei soci.

Tutte le riunioni dell'assemblea sono convocate per posta elettronica o tramite l'applicazione WhatsApp sulla base di un ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da un suo delegato, da un membro del comitato esecutivo e da uno del comitato dei garanti.

Un decimo dei partecipanti dell'assemblea può presentare ordini del giorno da sottoporre alla discussione e al voto.

Un resoconto della riunione e tutti i documenti approvati sono portati alla conoscenza di tutti i soci.

Articolo 6 - Il presidente - Il presidente è eletto dall'assemblea degli associati e rappresenta pubblicamente l'associazione.

Il presidente coordina il consiglio direttivo, convoca e presiede l'assemblea degli associati.

Il presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi, in ogni grado di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attività e rapporto, può intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori.

Al presidente compete la protezione dei dati personali, il rispetto della vita privata, la tutela dei diritti di riservatezza ai sensi delle normative in materia e alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali.

Il presidente può delegare il compito di cui al comma precedente a un membro dell'associazione di sua fiducia.

Il presidente può essere revocato o dichiarato decaduto dall'assemblea che provvede all'elezione di un nuovo presidente.

Se il presidente cessa la carica prima del termine del suo mandato per un motivo diverso rispetto a quello di cui al comma precedente, il consiglio direttivo convoca entro tre (3) mesi l'assemblea per la nomina del nuovo presidente e sceglie un presidente provvisorio.

Articolo 7 - Consiglio direttivo - Il consiglio direttivo è composto:

- a) dai membri eletti dall'assemblea;
- b) dai coordinatori regionali;
- c) da membri fino ad un massimo di tre (3) nominati dal presidente.

Tutti i soci sono eleggibili a condizione che la candidatura sia presentata nelle forme e secondo i relativi regolamenti emanati dal comitato dei garanti allo scopo di assicurare la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze.

Il consiglio direttivo è convocato in via ordinaria almeno ogni due (2) mesi ed è presieduto dal presidente.

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

È prevista la possibilità della delega scritta ad altro membro del consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- a) è convocato in via straordinaria da almeno un terzo dei suoi componenti;
- b) interpreta e mette in atto le indicazioni politico/culturali dell'assemblea;
- c) delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;
- d) su proposta del presidente elegge il comitato esecutivo.

Il consiglio direttivo rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali.

Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali e il verbale è redatto dal Segretario della riunione e sottoscritto dal presidente.

Il consiglio direttivo nomina sia il tesoriere di cui all'articolo 15 che il segretario. Quest'ultimo cura la redazione di tutti i verbali, e consente e facilita la più ampia e completa informazione interna tra gli organi e l'assemblea dell'associazione. La durata dei loro incarichi coincide con quella del mandato del presidente.

Articolo 8 - Comitato esecutivo - Il comitato esecutivo affianca nei suoi compiti il presidente, attua le decisioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Articolo 9 - Comitato dei garanti - Il comitato dei Garanti è eletto dall'assemblea su proposta del presidente ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5).

Il comitato dei garanti è competente per l'accettazione o la decadenza dei soci, certifica la costituzione delle comunità territoriali e dei collettivi, vaglia la compatibilità con i principi dello statuto delle proposte di candidatura alle assemblee elettive nazionali ed europee.

Il comitato dei garanti, nel caso in cui un'iscritto all'Associazione sia indagato e imputato in un processo penale, esprime, su richiesta del comitato esecutivo, un parere di compatibilità dell'iscritto con le finalità dell'associazione o ne decreta la sospensione. È diritto dell'associato essere ascoltato e produrre memorie nel proprio interesse.

Il Comitato dei garanti:

- a) approva i dati del tesseramento;
- b) stabilisce, sentito il tesoriere, sia l'importo annuale della quota associativa che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative.

Articolo 10 - Articolazione territoriale e di settore - L'associazione articola la sua presenza in Italia e all'estero attraverso le comunità territoriali e i collettivi di luoghi di lavoro o di studio, di natura professionale o tematici.

Le comunità territoriali e i collettivi sono riconosciuti dal comitato dei garanti e realizzano il programma con autonomia d'azione nel rispetto dei principi statutari.

Le comunità territoriali e i collettivi si riuniscono regolarmente e sono presieduti da due coordinatori di genere diverso, di cui possibilmente almeno uno di età inferiore ai 35 (trentacinque) - 40 (quaranta) anni, eletti dagli associati soci delle comunità territoriali o dei Collettivi.

Le comunità territoriali e i collettivi devono essere costituiti da un minimo di cinque (5) persone. Sono invitati a dividersi, al raggiungimento di un numero elevato di aderenti, per costituire una nuova comunità territoriale o un nuovo collettivo al fine di favorire il coinvolgimento reale degli aderenti, il loro dinamismo e la costruzione di una rete diffusa sul territorio.

Il consiglio direttivo può indicare il numero massimo dei partecipanti alle comunità territoriali o ai collettivi.

Articolo 11 - Alleanze - L'associazione, tramite decisione del consiglio direttivo, può stipulare accordi con soggetti politici e civici, nonché con associazioni di natura culturale e sociale, dotati di autonomia politica, organizzativa e finanziaria, che ne condividono gli obiettivi e il programma per costruire una alleanza necessaria all'attuazione della Costituzione della Repubblica italiana antifascista.

Gli accordi sono sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal rappresentante legale del soggetto politico alleato e descrivono le modalità di sostegno reciproco, nonché il livello nazionale o territoriale in cui ha specifica operatività l'accordo in oggetto.

Articolo 12 - Azione disciplinare - Qualunque soggetto iscritto - individuale e/o struttura collettiva qui prevista - può promuovere azione disciplinare presso il comitato dei garanti o presentare allo stesso un ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto o dei regolamenti nazionali.

Tutti i ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto.

Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori dieci (10) giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato in contraddittorio dal comitato dei garanti. Nei confronti dei soggetti individuali e/o collettivi sottoposti ad azione disciplinare, i coordinatori dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari.

La contestazione viene notificata dal Presidente ai soggetti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di

difesa del soggetto iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio giurisdizionale entro trenta (30) giorni dalla ricezione della contestazione. Il Comitato dei garanti emette la decisione entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso.

Articolo 13 - Misure disciplinari - Le misure disciplinari irrogabili dal comitato dei garanti sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

Il richiamo è disposto per fatti di lieve entità.

La sospensione è disposta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli organi dell'Associazione qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è disposta per infrazioni gravi alla disciplina dell'associazione o per indegnità morale o politica.

TITOLO IV - Patrimonio, bilanci sociali e trasparenza

Articolo 14 - Patrimonio sociale. Risorse economiche - L'associazione non persegue fini di lucro ed è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi degli associati; contributi pubblici di legge, eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, investimenti mobiliari, interessi attivi e altre rendite patrimoniali, somme e beni ricevuti in conformità alla legge.

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- d) contributi associativi;
- e) altre entrate compatibili con le finalità sociali;

assicurando la trasparenza delle entrate e la rendicontazione.

I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all'associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione è fatto obbligo alla stessa di devolvere il patrimonio eventualmente residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Il tesoriere - Il tesoriere - il cui mandato ha la stessa durata di quello del presidente - ha la responsa-

bilità autonoma, individuale ed esclusiva della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, a tutti i fini di legge, incluso l'articolo 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni; agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il tesoriere predispose il bilancio di esercizio e lo sottopone al consiglio direttivo.

Articolo 16 - Esercizi sociali, bilanci e trasparenza - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione del consiglio direttivo entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla eventuale relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e/o dalla società di revisione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, i bilanci, compresi i rendiconti e ogni atto documentale della gestione economico-finanziaria.

Articolo 17 - Trasparenza e controllo del rendiconto - L'associazione assicura altresì la suddetta trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti ogni altro ambito della sua attività - ivi comprese la pubblicità dei provvedimenti dei suoi organi rappresentativi e la possibilità di accesso documentale da parte dei soci avvalendosi anche del proprio sito internet ufficiale.

TITOLO V - Modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione dell'associazione

Articolo 18 - Modifiche statutarie - Lo statuto, il simbolo e la denominazione possono essere modificati su proposta del consiglio direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti all'assemblea degli associati.

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione - L'assemblea degli associati, convocato in via straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, l'assemblea degli associati nomina una o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 20 - Rinvio - Per quanto non previsto dal presente statuto, e all'occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. - Fino alla prima Assemblea nazionale degli iscritti, l'associazione è diretta dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina il Presidente, è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione dell'associazione e per l'ottemperanza ad obblighi di legge.

II. - Sino alla prima Assemblea nazionale degli iscritti, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attività organizzative. In particolare, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Comitato dei garanti e il Tesoriere, e prende tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione dei coordinamenti territoriali provvisori.

III. - Sino alla prima Assemblea nazionale degli iscritti, ogni eventuale cooptazione nel Consiglio direttivo è affidata al Presidente.

IV. - Hanno immediata applicazione le norme statutarie sulle prerogative, competenze e responsabilità del tesoriere nazionale.

V. - La prima Assemblea nazionale degli iscritti si terrà entro il 31 dicembre 2024.";

II) di nominare il nuovo consiglio direttivo in persona di

- Santoro Michele, natyo a Salerno il 2 luglio 1951, presidente;

- La Valle Raniero, nato a Roma il 22 febbraio 1931;

- Mantineo Antonino, nato a Messina il 30 maggio 1957;

- Portoghesi Tuzi Stefania, nata Roma il 4 dicembre 1959;

- Bompiani Ginevra, nata a Milano il 5 agosto 1939;

- Ognibene Daniele, nato a Velletri (RM) il 5 luglio 1981;

- Sabene Benedetta, nata a Roma il 24 agosto 1995;

- Faienza Assunta nata ad Atesa (CH) il 30 giugno 1982.

i quali tutti resteranno in carica fino al 31 dicembre 2024 o comunque fino alla prima delibera dell'assemblea deegli iscritti, così come meglio precisato nelle disposizioni transitorie del nuovo statuto approvato;

IV) di conferire al presidente del consiglio direttivo ogni più ampio potere per procedere all'esecuzione di detta delibera, compreso in particolare quello di apportare alla delibera medesima ogni modifica che si rendesse necessaria ai fini dell'esecuzione della stessa.""

Tale proposta di deliberazione è approvata dall'assemblea all'unanimità. Il presidente proclama i risultati della votazione e, null'altro essendovi a deliberare, dichiara, chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

I simboli utilizzabili dall'associazione di cui all'articolo 1 comma 6 dello statuto dell'associazione testè approvato sono

riportati nel documento che, previo, esame, approvazione e
vidimazione mia e del comparente, e omessane la lettura delle
parti scritte per dispensa fattami dal comparente medesimo, si
allega al presente atto con lettera "A".

Di quest'atto, da me scritto in parte con sistema elettronico
e in parte a mano su fogli sei per facciate ventitre, ho dato
lettura alla parte che lo approva.

L'atto viene sottoscritto alle ore dodici e minuti trenta.


Firmato:

Michele Santoro.

Antonio Caruso (segue impronta del sigillo)

Delegato "A4"
all'atto

reparto "C154"
sezione "6852"



Adamo

Mindy Vfr

Certifico io sottoscritto Antonio Caruso, notaio in Roma, iscritto al collegio dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Roma, li 20 dicembre 2023